

Il Tar Lazio rimette alla Corte Costituzionale la riforma della scuola nella parte in cui esclude dai concorsi i docenti già assunti

[Tar Lazio, sez. III-bis, ord., 12 aprile 2016, n. 4343 – Pres. ed Est. Quiligotti](#)

Istruzione – Concorsi per titoli ed esami – Docenti a tempo indeterminato – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza.

Non sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt 2, 3, 4, 51 e 97 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 110 L. 13 luglio 2015 n. 107, nella parte in cui prevede che nei concorsi pubblici per titoli ed esami non possa comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali, indipendentemente dalla classe concorsuale e dall'ordine della scuola.

Con l'ordinanza in epigrafe la sezione del Tar Lazio III bis, competente in tema di istruzione, solleva una delicata questione di legittimità costituzionale, con particolare riferimento alla normativa che, in relazione ai concorsi pubblici in materia e con l'evidente fine di porre fine al c.d. precariato, esclude dalla partecipazione i docenti già titolari di contratto a tempo indeterminato.

I ricorrenti, quali docenti già assunti, hanno impugnato il decreto di indizione del "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado", nella parte in cui, fa diretta applicazione dell'articolo 1, comma 110, ultima parte, della l. n.107/2015. Tale norma dispone testualmente che "Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali".

Il Tar, esclusa la possibilità di adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata stante il chiaro tenore letterale e finalistico della norma, ha preliminarmente superato l'eccezione concernente la possibilità di sollevare questioni di costituzionalità in sede cautelare, sulla scorta della ormai prevalente giurisprudenza.

Nel merito poi la questione è stata motivata in termini dettagliati sotto una pluralità di profili.

In primo luogo, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, anche in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, rilevano i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza; in particolare, la disparità di trattamento fra docenti a tempo indeterminati e tutti gli altri soggetti in possesso dei titoli per l'ammissione, non trova conforto, secondo il Tar capitolino, non trova copertura nel fine paventato (il superamento della precarizzazione), atteso che la procedura concorsuale non può essere utilizzata per svolgere una funzione di "sistemazione" dei cd.

precari storici della scuola, proprio in quanto si tratta di un concorso pubblico (per titoli ed esami) che ha come “causa tipica” la selezione dei candidati più meritevoli.

In secondo luogo, in relazione all’articolo 4, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui dispone che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, da solo ed in combinato disposto con l’articolo 2 della Costituzione. In particolare, l’ordinanza evidenzia come le norme fondamentali richiamate riconoscano al cittadino il diritto alla scelta dell’attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell’interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività.

Infine, in relazione all’articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone i principi fondamentali in tema di accesso agli uffici pubblici: “tutti i cittadini ... possono concorrere agli uffici pubblici ... in condizioni di eguaglianza”. In particolare, la norma censurata preclude immotivatamente e illegittimamente ai ricorrenti, esclusivamente in quanto docenti di ruolo a tempo indeterminato della scuola statale, la possibilità di concorrere in posizione di parità con i docenti cd. precari della scuola ai fini dell’immissione in ruolo in un diverso ordine di scuola o in una diversa classe di concorso.

Invero, la stessa ordinanza dà atto che la precedente analoga disciplina, contenuta nel decreto di indizione del concorso 2012 e non ancora di rango legislativo) era stata reputata non irragionevole e non illegittima in sede di esame cautelare dal giudice di appello, che aveva respinto istanza di sospensione cautelare di sentenza di rigetto del Tar Lazio. Peraltro, tale orientamento era già stato oggetto di rimeditazione con sentenza successiva (n. 11380\2015) dello stesso Tar Lazio.